



Bellinzona, 12 febbraio 2019

RELAZIONE DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL MM NO. 164 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIALE DEL COMUNE DI BELLINZONA

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

il messaggio municipale no. 164 è stato oggetto di discussione e di profonda analisi in diverse sedute della Commissione della Legislazione. In occasione dell'audizione con il Vicesindaco Bersani e il Comandante della Polizia Comunale Beltraminelli sono stati presentati i vari aspetti trattati nel messaggio e, seduta stante, sono state date risposte alle domande formulate dai Commissari. Ulteriori domande scaturite durante le sedute della Commissione sono state poste al Municipio, il quale ha successivamente risposto alle stesse, e su cui ci basiamo per la stesura della presente relazione.

I. Premessa - Il concetto di sicurezza

Nel Messaggio Municipale (MM) non si parla esplicitamente di sicurezza, anche se pare evidente come questo MM voglia regolamentare uno strumento che si concepisce utile al mantenimento dell'ordine e della sicurezza sul territorio della Città di Bellinzona. Per questa ragione è importante iniziare con alcune premesse, utili a spiegare l'assetto strutturale nella quale si muovono le valutazioni della Minoranza della Commissione della Legislazione. Esso si fonda – oltre che sulla sensibilità personale dei Commissari - sugli studi, le analisi e le evidenze di accademici e operatori del settore della sicurezza e della videosorveglianza, dei quali si troveranno le note bibliografiche a piè di pagina.

Il concetto di sicurezza è distinguibile tra sicurezza rilevata e sicurezza percepita. In entrambe, emerge in primo piano l'azione di un soggetto che, di fronte ad un determinato fenomeno, in un caso lo rileva e nell'altra lo percepisce. Mentre la rilevazione si riferisce a un processo finalizzato alla raccolta di dati ad opera di uno o più gruppi di specialisti, la percezione si riferisce a un fenomeno in certa misura spontaneo che matura nell'ambito di una popolazione¹.

Si può preliminarmente notare come nel MM non sono presentate né situazioni di insicurezza rilevata, basate ad esempio su una serie di indicatori statistici o dati (azioni

¹ Maggiori informazioni in: *La sicurezza e la sua ombra*, Fabrizio Battistelli, 2016.

manifestatamente illegali: atti di microcriminalità, danneggiamenti diffusi, ecc.), né una presunta insicurezza percepita da parte della popolazione.

Spetterebbe in prima battuta al Municipio giustificare la necessità di regolamentare sul territorio l'utilizzo di videocamere che riprendono i propri cittadini, e non dare per assodato la necessità di questi strumenti. La grande domanda a cui non si dà risposta è: quali problemi vogliamo affrontare e in che modo eventualmente la videosorveglianza potrebbe essere utile a risolverli? Solo una volta data risposta a queste domande si può ragionevolmente chiedersi come sia meglio regolamentare l'utilizzo di questo strumento.

Senza questo approccio analitico, si corre il rischio di un diffondersi incontrollato di questa strumentazione, poiché si rimane sprovvisti di un chiaro indirizzo sulle finalità d'utilizzo e si rischia di conoscere troppo poco gli effetti di questi strumenti sulla prevenzione e la repressione di azioni illecite e la privacy del cittadino.

II. Premessa - Prevenzione strutturale e situazionale

Per la sicurezza del cittadino la funzione preventiva riveste un ruolo centrale. La prevenzione può essere perseguita in due modi: attraverso una prevenzione strutturale e attraverso una prevenzione situazionale². Non si può fare della prevenzione adeguata insistendo solo su un aspetto. La prevenzione deve avvenire a 360 gradi, con una strategia che deve innanzitutto avere in chiaro quali situazioni si vogliono prevenire, per poi utilizzare gli strumenti più idonei integrando sia soluzioni situazionali sia soluzioni strutturali.

La prevenzione strutturale tende a definire i problemi della sicurezza in un'ottica sistemica. Essa considera i comportamenti come riconducibili ai fenomeni sociali. In questo senso gli esperti sono concordi nel dire che nella città non può esserci sicurezza senza l'inclusione dei suoi abitanti, a cominciare dai gruppi sociali più a rischio attraverso politiche sociali e urbanistiche. Inoltre, anche una corretta impostazione dello spazio, di quartieri provvisti di tutte le risorse urbanistiche che consentono adeguate dotazioni di infrastrutture e di servizi, collegamenti agevoli con le restanti parti della città, un giusto equilibrio tra spazi pubblici e spazi privati, tra aree verdi e aree abitative, garantiscono una chiara prevenzione strutturale all'insicurezza della città. All'insicurezza dunque, contribuiscono anche le distorsioni urbanistiche come la viabilità insufficiente, la speculazione edilizia e l'insufficienza di spazi aggregativi per giovani e non.

La prevenzione situazionale definisce i problemi di sicurezza focalizzandosi sul tempo e spazio in cui essi avvengono. Il suo obiettivo principale è la dissuasione. La neutralizzazione preventiva di taluni comportamenti devianti viene perseguita "caso per caso" tramite l'emanazione di norme specifiche e urgenti, l'impiego di forze di polizia, come pure la videosorveglianza. Inoltre, ad esempio, essa può essere perseguita attraverso lavori speciali di decoro urbano che possano migliorare la visibilità: è comprovato che l'eliminazione di barriere opache, di angoli morti e zone oscure sono la principale forma di prevenzione fisica nei confronti di possibili reati³.

L'utilizzo della videosorveglianza è dunque solo uno dei tanti strumenti e delle tante politiche che si possono mettere in atto (qualora appunto ce ne sia la necessità): maggiore attenzione alla situazione sociale della popolazione, programmi di recupero e di riduzione, operatori sociali di strada, maggiori spazi aggregativi per giovani, nuovi

² Maggiori informazioni in: *La sicurezza e la sua ombra*, Fabrizio Battistelli, 2016.

³ *Prevenzione del crimine, pianificazione urbanistica*, Cardia e Bottigelli, 2011.

concetti urbanistici, e il miglioramento del decoro urbano attraverso, ad esempio, una migliore illuminazione pubblica e di alcune specifiche aree “sensibili”, sono solo alcuni esempi concreti.

Inoltre, si ricorda che secondo il Rapporto del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, la videosorveglianza deve essere “necessaria”, cioè non deve essere possibile raggiungere gli obiettivi posti dall’autorità tramite una misura parimente appropriata, ma più mite⁴.

III. Finalità ed efficacia della videosorveglianza

Nel MM si nota che gli scopi della sorveglianza sono molti: dalla prevenzione di atti delittuosi e vandalismi, alla tutela degli immobili comunali. Il pericolo di non disporre di obiettivi chiari, specifici e valutati “caso per caso” è molteplice: da una parte sarà impossibile disporre di dati utili ad un’analisi sull’efficacia della videosorveglianza, dall’altra può incentivare il suo abuso. Se l’obiettivo è genericamente “monitorare il traffico” o “proteggere la collettività” (come da proposta municipale) sarà più facile arrivare ad un utilizzo spropositato nelle strade, nei parcheggi e nelle piazze della città, dato che i reati sono distribuiti piuttosto equamente sul territorio urbano. Per questa ragione gli esperti insistono sulla definizione di obiettivi chiari per la videosorveglianza, il quali non possono essere ampi e vaghi, ma piuttosto devono essere “determinati, espliciti e legittimi”⁵.

Come già evidenziato, oltre a quanto si può leggere nel MM, e cioè: “oltre a svolgere una funzione di prevenzione [la videosorveglianza] si è rilevata utile per individuare gli autori di atti illeciti di lieve o grave entità, adempiendo anche una funzione repressiva” non è dato sapere di più sull’efficacia dei 42 apparecchi attualmente in funzione nella nuova Città, così come una quantificazione dei casi menzionati.

Sia l’esperienza, sia la ricerca scientifica, offrono evidenze tutt’altro che chiare sull’efficacia della videosorveglianza. Il caso del Regno Unito è emblematico: nel paese la videosorveglianza si è sviluppata molto rapidamente, ma le grandi aspettative si sono rilevate per niente realistiche. Tenendo presente le dovute differenze che intercorrono tra le città inglesi e Bellinzona, si possono considerare con interesse le valutazioni di Martin Gill e Angela Spriggs, effettuate per il Ministero dell’interno britannico⁶: “ ...La maggior parte dei programmi valutati non hanno ridotto il tasso di criminalità, e anche nei casi in cui si è riscontrata una diminuzione, essa non era dovuta essenzialmente alla videosorveglianza; d’altro canto, i programmi di videosorveglianza non hanno dato un maggior senso di sicurezza alle persone, né tantomeno hanno mutato i loro comportamenti”. Inoltre, secondo Peter Squires, Professore di Criminologia e Politiche Pubbliche all’Università di Brighton⁷, la videosorveglianza ha dimostrato di avere un impatto relativamente ridotto su certi tipi di reati, per esempio la violenza interpersonale, la violenza impulsiva e su reati legati al consumo di alcol. Squires, e diversi altri studiosi, hanno inoltre rilevato i cosiddetti effetti “alone”, ossia lo spostamento del problema dalla zona videosorvegliata ad altre aree, ma non la loro risoluzione.

⁴ *La videosorveglianza quale misura di sicurezza in stazioni, aeroporti e altri luoghi pubblici*, Rapporto del DFGP, 2007.

⁵ *Videosorveglianza e sicurezza urbana: uno sguardo d’insieme*, Giancarlo Salvadori, 2010.

⁶ *Assessing the Impact of CCTV*, Home Office Research Study No. 292, Gill and Spriggs, 2005.

⁷ *Valutare la videosorveglianza: insegnamenti che si possono trarre da una cultura della sorveglianza*, Peter Squires, 2010.

Alla luce di quanto evidenziato, dato che nel MM si dice che la videosorveglianza avrebbe lo scopo di prevenire – tra gli altri – “atti delittuosi, microcriminalità e vandalismi”, i dubbi sulla sua efficacia permangono.

IV. Privacy e proporzionalità

Tutti i cittadini hanno bisogno di un certo livello di privacy, senza il quale sarebbe impossibile mantenere la propria dignità, sviluppare significative relazioni con gli altri, o semplicemente riflettere nei momenti di solitudine. La privacy è fondamentale per conoscere ed esprimere il proprio io; ci libera infatti dalla preoccupazione di essere costantemente osservati e giudicati dalle persone che ci circondano e ci permette di decidere in modo autonomo come e quando trasmettere ad altri delle informazioni che ci riguardano. È importante riconoscere che il diritto al rispetto della vita privata non scompare appena il cittadino esce di casa, ma questo deve essere quanto più garantito anche in pubblico. Per natura, i sistemi di videosorveglianza nelle aree pubbliche limitano tale diritto. Le telecamere di sorveglianza, per il semplice fatto che ci espongono al rischio di essere osservati ogni qualvolta passeggiamo per strada, ci tolgono la libertà dell'anonimato e ci rendono visibili all'occhio vigile dello Stato. Pur essendo ovvio che rinunciamo a gran parte della nostra privacy quando ci rechiamo in un luogo pubblico, non è valido l'argomento dei fautori della videosorveglianza, quando sottolineano che altre persone in ogni modo ci osservano se siamo in un'area pubblica. Una cosa è essere osservati da un estraneo che passa, un'altra è essere ripreso da una telecamera. Questo tipo di osservazione è di norma più prolungato, più intenso ed è intimamente connesso con il potere dello Stato⁸.

Secondo Giovanni Buttarelli, garante europeo aggiunto della tutela dei dati personali: *“Il fatto di sentirsi osservati cambia il nostro comportamento. In realtà, molti di noi, se sanno di essere osservati, possono autocensurarsi. Certamente è quanto avviene in presenza di una videosorveglianza diffusa e continua. Sapere che ogni nostro movimento o gesto è monitorato da una telecamera può avere un impatto psicologico e spingerci a mutare i nostri comportamenti. Il che costituisce un'interferenza nella nostra vita privata”*.

È innegabile dunque che l'utilizzo della videosorveglianza da parte delle istituzioni porta con sé tutta una serie di limitazioni alla libertà dei cittadini. Questa libertà negata deve essere dunque giustificata da un interesse pubblico superiore, deve essere proporzionale e non ledere i diritti fondamentali. A livello giuridico, la videosorveglianza mediante telecamere può ledere i diritti fondamentali alla dignità umana (art. 7 Cost.), all'autodeterminazione in materia d'informazione e alla protezione della sfera personale (art. 10 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 13 Cost.) se le persone registrate sulle immagini sono identificabili. Sul piano del diritto internazionale la videosorveglianza può pregiudicare l'articolo 8 numero 1 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, in particolare della sfera privata e segreta)⁹.

Secondo il principio di proporzionalità, la videosorveglianza deve costituire l'estrema ratio, utilizzabile solo laddove altri sistemi quali ad esempio una maggiore presenza da parte della polizia, miglioramenti urbanistici, illuminazione, ecc., risultino insufficienti¹⁰. La videosorveglianza dovrebbe essere dunque utilizzata solo in casi eccezionali. Delle 42 installazioni attualmente presenti sul territorio di Bellinzona non sappiamo se esse

⁸ *I sistemi di videosorveglianza e i diritti umani*, Benjamin Goold, Università British Columbia / Università di Oxford, 2010.

⁹ *La videosorveglianza quale misura di sicurezza in stazioni, aeroporti e altri luoghi pubblici*, Rapporto del DFGP, 2007.

¹⁰ *Videosorveglianza e sicurezza urbana: uno sguardo d'insieme*, Giancarlo Salvadori, 2010.

siano attive poiché non esistono sistemi alternativi e a minore impatto sulla privacy (illuminazione, ecc.). Sempre secondo il principio di proporzionalità, non si dovrebbe giustificare il ricorso alla videosorveglianza solo se questo costituisce un minor costo rispetto ad altre misure di controllo¹¹. Non ci è dato sapere se questa motivazione sia oggetto delle valutazioni del Municipio.

V. Emendamenti

A partire da queste premesse, la Minoranza della Commissione della Legislazione propone tutta una serie di emendamenti concreti che vanno a modificare la proposta municipale. I Commissari riconoscono l'importanza di disporre di una base legale comunale sulla quale operare, e dunque preferiscono lavorare – promuovendo delle modifiche - all'interno di un quadro legislativo piuttosto che respingere il Regolamento *tout court*. Di fronte al fatto che la videosorveglianza già esiste sul territorio della Città, è compito di chi ha dubbi, o è contrario al diffondersi di tali strumenti, proporre una regolamentazione alternativa che ne delimiti l'utilizzo solamente a casi eccezionali, più attenta alla privacy del cittadino e alla partecipazione democratica sulle decisioni di tale utilizzo.

i) Lo scopo della videosorveglianza

Nel Regolamento, la videosorveglianza dovrebbe servire per raggiungere molti obiettivi. Le finalità però non sono definite e circoscritte. Questo si riflette in un Art. 1 e un Art. 2 molto vaghi che forniscono un campo d'applicazione molto vasto sia in termini preventivi sia repressivi. Allo stesso tempo l'efficacia della videosorveglianza, come evidenziato nei paragrafi precedenti, non è confermata, mentre la violazione della privacy del cittadino è un problema concreto. Il rischio è quello di disporre di una regolamentazione troppo *soft*, che darebbe spazio ad un diffondersi preoccupante di questa strumentazione qualora venisse promossa politicamente.

Per questa ragione è da preferirsi una riduzione del campo d'azione della videosorveglianza circoscritta unicamente a determinati beni di demanio pubblico, in quanto il concetto di "aree pubbliche" è troppo vago. Inoltre, per una questione di trasparenza verso la popolazione, le finalità, oltre ad essere definite per ogni videocamera, devono essere messe a disposizione del cittadino, così come si rende necessario un costante lavoro di analisi sull'efficacia e le conseguenze di tale strumento.

Il nuovo Art. 1 si presenterebbe dunque nella forma seguente:

Art. 1 – Oggetto

1. *(nuovo) Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere e il loro utilizzo per videosorvegliare i beni di demanio pubblico, consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri e monumenti sul territorio della Città di Bellinzona, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.*
2. *(invariato)*

¹¹ *Videosorveglianza e sicurezza urbana: uno sguardo d'insieme*, Giancarlo Salvadori, 2010.

Il nuovo Art. 2 si presenterebbe dunque nella forma seguente:

Art. 2 - Scopo

(nuovo) La finalità dell'utilizzo della videosorveglianza dei beni di demanio pubblico in oggetto deve essere esplicitamente rimarcata in un'apposita ordinanza, pubblicamente esposta e monitorata costantemente per valutare gli effetti preventivi e repressivi così come le conseguenze sulla privacy dei cittadini.

ii) L'utilizzo della videosorveglianza

Per quel che riguarda l'utilizzo della videosorveglianza si preferisce esplicitare in modo inequivocabile alcuni concetti: la videosorveglianza deve costituire l'ultima ratio, utilizzabile solo laddove altri sistemi quali ad esempio una maggiore presenza da parte della polizia, miglioramenti urbanistici, d'illuminazione, ecc., risultino insufficienti. Inoltre, l'installazione di una videocamera di videosorveglianza deve essere giustificata dalla persistenza di un numero quantificabile di casi di infrazioni.

La regolamentazione di videocamere mobili non è condivisibile e per questo è stata stralciata dall'Art. 3. Inoltre, anche le Associazioni o Commissioni di quartiere dovranno essere perlomeno consultate e considerate (vedi iv).

iii) L'utilizzo di apparecchiature mobili di sorveglianza

L'utilizzo di tecnologie di sorveglianza nelle aree pubbliche può violare anche altri diritti umani fondamentali, non solo quelli esposti al capitolo IV. In particolare, la videosorveglianza può scoraggiare le persone a esercitare il diritto alla libertà di espressione e di associazione negli spazi pubblici. Si tratta di due diritti essenziali per il concetto stesso di autodeterminazione democratica, che devono essere tutelati per garantire a tutti la libertà di organizzarsi secondo le loro opinioni politiche e sindacali. Nel Messaggio Municipale si evidenzia chiaramente come le telecamere mobili serviranno "per osservare e monitorare manifestazioni, eventuali cortei di persone, ecc.". Se ogni qualvolta che i cittadini parteciperanno ad un raduno sapranno che possono essere ripresi da telecamere, esiste un rischio reale che la presenza di queste telecamere possa paralizzare la loro libertà di azione e ridurre le libertà politiche e la partecipazione democratica. Inoltre, preoccupa il possibile abuso di queste strumentazioni una volta che esse saranno definite a Regolamento. Si ritiene dunque auspicabile vietare in linea generale l'utilizzo di videocamere mobili tranne in caso di speciale autorizzazione. Sarà semmai la Polizia Comunale a chiedere in via eccezionale al Municipio – passando dal vaglio della Commissione Comunale Protezione Dati - di poter utilizzare tali strumenti per una specifica situazione (ad esempio dopo una chiara serie di infrazioni che si ripetono da tempo).

Il nuovo Art. 3 si presenterebbe dunque nella forma seguente:

Art. 3 - Utilizzo e principi

1. *(nuovo) La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico è utilizzata solo quando strettamente necessaria, laddove altri sistemi di controllo e prevenzione risultino insufficienti, e solo quando si può rilevare quantificatamente la persistenza di azioni manifestamente illegali.*
2. *(nuovo) Il Municipio, sentita la Commissione comunale della protezione dei dati – istituita conformemente agli artt. 70 e segg. del Regolamento comunale – e l'Associazione o Commissione di quartiere interessata, decide l'impiego e*

l'ubicazione di videocamere fisse per il controllo, nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di proporzionalità e di finalità.

3. *(nuovo) Gli spazi privati possono essere oggetti di videosorveglianza secondo gli scopi e gli utilizzi del presente Regolamento unicamente se addebiti ad uso pubblico.*
4. *(nuovo) Di regola l'utilizzo di videocamere mobili di videosorveglianza è vietata. In casi eccezionali, sentita la Commissione comunale della protezione dei dati, il Municipio può concedere alla Polizia Comunale un'autorizzazione straordinaria al loro utilizzo.*

iv) La Commissione Comunale Protezione Dati e il ruolo dei quartieri

La creazione di una Commissione Comunale Protezione Dati secondo le indicazioni del Municipio avrà una funzione consultiva. L'intenzione del Municipio è quella di creare una Commissione "politica": auspichiamo dunque che tutte le sensibilità, attraverso i propri rappresentanti politici, saranno adeguatamente rappresentate. Per dare un peso reale alle Associazioni e alle Commissioni di quartiere, e cioè garantire loro il diritto di esprimersi su un tema sensibile, si ritiene necessario che il Municipio consulti non solo la Commissione Comunale Protezione Dati, ma anche l'Associazione o Commissione di quartiere interessata. Considerato che le videocamere sono essenzialmente destinate alla sicurezza dei cittadini e al rispetto dei beni del demanio pubblico, la popolazione dovrebbe essere al corrente e pienamente informata sul funzionamento, i costi e i vantaggi e svantaggi degli attuali e degli eventuali nuovi impianti. Per questa ragione riteniamo che le Associazioni o Commissioni di quartiere, in qualità di specifici rappresentanti dei cittadini del quartiere, debbano poter dire la loro ed essere debitamente informati e coinvolti.

La funzione della Commissione Comunale Protezione Dati non dovrebbe limitarsi a fornire un parere consultivo sull'impiego e l'ubicazione di videocamere, ma dovrebbe anche promuovere l'analisi, cioè valutare periodicamente gli effetti e le conseguenze della videosorveglianza, valutare singolarmente se ogni dispositivo è utile o meno, così da "giustificare" tale dispositivo davanti alla popolazione.

Per queste ragioni proponiamo una nuovo Art. 4:

Art. 4 - Informazione al pubblico

1. *(invariato)*
2. *(nuovo) Il Municipio tiene aggiornato e mette a disposizione dei cittadini l'elenco delle videocamere di videosorveglianza attive sul territorio della Città, così come la finalità di ogni dispositivo. Il Municipio, in collaborazione con la Commissione comunale della protezione dei dati, analizza periodicamente gli effetti e le conseguenze della videosorveglianza in termini di prevenzione e repressione di azioni illegali così come sulla privacy dei cittadini, e mette a disposizione tale informazione al pubblico.*

Secondo l'Art. 8, il Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Autorità Cantonale come da pratica piuttosto comune. Tuttavia, sul territorio di Bellinzona sono attive attualmente 42 telecamere. Secondo il Messaggio "il Regolamento tiene conto della situazione pregressa" (p. 5), e cioè: le telecamere oggi presenti restano lì. Questa posizione del Municipio è potenzialmente in contraddizione con quanto stabilito dall'Art. 3, e cioè che il Municipio deve consultare la Commissione Comunale Protezione Dati. Dato che questa Commissione non è ancora stata istituita, è necessario vincolare l'entrata in vigore del presente Regolamento all'istituzione della Commissione, e solo dopo che quest'ultima abbia valutato, per rispetto dei principi

espressi nel Regolamento e quelli di legalità, di proporzionalità e di finalità, tutte le nuove telecamere posate dalla costituzione della Nuova Città di Bellinzona.

Si propone dunque una modifica dell'Art. 8 del Regolamento, in questo modo:

Art. 8 – Entrata in vigore e abrogazione

1. *(nuovo) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale, e dopo l'istituzione della Commissione per la protezione dei dati e della valutazione di quest'ultima, ai sensi del Regolamento, di tutte le videocamere installate sul territorio della Città di Bellinzona dal 3 aprile 2017.*
2. *(nuovo) Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia.*

v) La durata di conservazione dei dati

La proposta Municipale considera una conservazione dei dati che può arrivare fino a 100 giorni. Si tratta di un notevole aumento della durata di conservazione rispetto ai vecchi Regolamenti comunali (da 120 ore a 100 giorni), che si attesta così ad essere la più alta in Svizzera.

Nel Messaggio, il prolungamento della durata di conservazione dei dati è giustificato dalla considerazione del lasso di tempo che intercorre fino a che le Autorità penali vengono a conoscenza di un reato, così come del tempo che intercorre tra un fatto e la denuncia della parte lesa. Inoltre, viene evocata una decisione del Tribunale Federale.

Per correttezza d'informazione, è giusto precisare che la sentenza del Tribunale Federale si è limitata a riconoscere l'ammissibilità dei 100 giorni, senza esprimersi sulla sua opportunità. Ogni Comune rimane perciò sovrano e ha piena facoltà di scelta sulla durata di conservazione delle registrazioni.

Per perseguire quei reati che potrebbero eventualmente servirsi della videosorveglianza come elemento di prova (un danneggiamento ad un immobile, una violazione del regolamento di un ecocentro, o ev. uno scippo) difficilmente si necessiterà di 100 giorni di conservazione delle riprese. 100 giorni risultano essere tanti per sporgere una denuncia da parte di una parte lesa di un reato filmato da una telecamera su suolo pubblico, poiché la denuncia di tali infrazioni sarà versomilmente immediata o celere (ad esempio, da parte dell'amministrazione comunale per un problema riscontrato ad una violazione in un eco-centro o di uno stabile comunale, o del cittadino per un ev. scippo). Anche per questa ragione si ritiene fuorviante giustificare il prolungamento della durata di conservazione dei dati a 100 giorni con il limite di tre mesi garantito dall'Art. 31 del Codice Penale per depositare una querela. Allo stesso tempo però, è importante ricordare che secondo il Rapporto del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia sulla videosorveglianza: "La conservazione durante 100 giorni di dati ottenuti tramite la videosorveglianza rappresenta invece una grave ingerenza nel diritto all'autodeterminazione in materia d'informazione delle persone coinvolte" come anche – sempre in merito alla conservazione dei dati fino a 100 giorni: "occorre osservare che l'enorme quantità di dati che si accumula con i lunghi periodi di conservazione e l'elevata qualità delle immagini, non può ancora essere affrontata con le risorse personali e tecniche a disposizione senza generare un dispendio insostenibile".

In virtù di quanto detto, proponiamo una modifica all'Art. 5, in modo particolare un limite nella durata di conservazione dei dati fino ad un massimo di 15 giorni: il triplo rispetto alle disposizioni dei vecchi Regolamenti, il doppio rispetto alla legislazione italiana, in linea con le disposizioni dei principali paesi europei.

Art. 5 - Registrazione e conservazione

1. *(nuovo) Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza sono cancellate al più tardi dopo 15 giorni.*
2. *(invariato)*

vi) L'elaborazione e la protezione dei dati

Secondo il MM e il Regolamento la protezione dei dati è assicurata dal Municipio che ha facoltà di designare un Servizio comunale o singole persone competenti per elaborare e far elaborare i dati. Anche se non è intenzione del Municipio quella di esternalizzare e/o privatizzare questo delicato settore, riteniamo importante esplicitare nel Regolamento il monopolio dell'istituzione cittadina e della Polizia Comunale. Per questa ragione, proponiamo la modifica dell'Art. 6, in questo modo:

Art. 6 – Responsabilità e protezione dei dati

1. *(invariato)*
2. *(nuovo) Esso può definire un servizio o singole persone competenti di elaborare o far elaborare i dati personali, e responsabili della loro protezione. Esse sono persone appartenenti al corpo della polizia comunale o, in casi eccezionali, persone specializzate debitamente selezionate all'interno dell'amministrazione comunale. In nessun caso è permesso esternalizzare e privatizzare tale servizio.*

Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona con gli emendamenti agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, come da proposta della Minoranza della Commissione della Legislazione.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Alessandro Lucchini (relatore)

Antoine Ndombele

